



CITTÀ DI JESOLO



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 19/01/2017

ad oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017: APPROVAZIONE.

Oggi diciannove gennaio duemiladiciassette, dalle ore 20:41 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) VALERIO ZOGGIA	1) SI
2) MIRCO CROSERA	2) SI
3) GINO PASIAN	3) SI
4) FRANCA BASEOTTO	4) SI
5) GIACOMO VALLESE	5) SI
6) ILENIA BUSCATO	6) SI
7) CHRISTOFER DE ZOTTI	7) SI
8) DAMIANO MENGÒ	8) SI
9) GIOVANNI NARDINI	9) SI
10) FEDERICA SENNO	10) SI
11) GINO CAMPANER	11) NO
12) GIORGIO POMIATO	12) SI
13) ALESSANDRO PERAZZOLO	13) SI
14) LUIGI SERAFIN	14) SI
15) RENATO MARTIN	15) SI
16) ALBERTO CARLI	16) SI
17) DANIELE BISON	17) SI

Presiede GIACOMO VALLESE – vice presidente del consiglio comunale.

Partecipa FRANCESCO PUCCI – segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017: APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:

PRESIDENTE. Parola all'assessore Rizzo. Prego, assessore.

ASSESSORE RIZZO. Lo scenario nazionale sui tributi locali del 2017 non presenta particolari novità, gli interventi di maggiore rilievo sono avvenuti con la precedente legge di stabilità n. 208/2015 che ha azzerato la Tasi dovuta sull'abitazione principale, tributo che comunque nel comune di Jesolo non si pagava in quanto azzerata per volontà precedente dell'Amministrazione comunale. L'attenzione dell'Amministrazione per quest'anno 2017 si è focalizzata sul mantenimento di quanto da noi riconosciuto negli ultimi anni, e precisamente le agevolazioni sui comodati ai parenti in linea retta fino al secondo grado: Jesolo è uno dei pochi Comuni che ha l'Imu ridotta al 4,6 per mille senza richiedere particolari formalità sulla registrazione del contratto. Questa agevolazione consente un trattamento di favore per questi casi, dove l'immobile non viene destinato a reddito, bensì ad uso della stessa famiglia ed è la misura massima che possiamo riconoscere dopo la scelta del legislatore di revocare il beneficio su queste casistiche. Viene mantenuta l'aliquota ridotta per i terreni agricoli, che non sono rientrati nella norma di agevolazione contenuta nella legge n. 208/2015, limitata ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o iscritti alla previdenza agricola. Questi soggetti già godevano di una Imu ridotta ai terreni privi di esercizio di attività agricola. La legge di stabilità li ha esentati. Gli altri invece restano soggetti a Imu. Qui incontriamo le casistiche dei pensionati che mantengono il piccolo appezzamento senza conduzione imprenditoriale. È proprio su questi ultimi che nel 2015 questa Amministrazione ha ridotto l'aliquota al 4,6 per mille, è la massima riduzione quindi applicabile che confermiamo anche nel 2017. L'Amministrazione comunale ha deciso di mantenere la riduzione di un punto di aliquota Imu su aree edificabili approvata nel 2016, che restano soggette quindi all'aliquota dello 0,8 per mille. Si tratta di una facoltà che l'Amministrazione può esercitare, tenuto conto degli equilibri di bilancio che in questa sede ci permettono di mantenere questo risultato che vuole essere un segnale verso la situazione edilizia. Veniamo ai nuovi interventi di quest'anno che riguardano i contratti a canone concordato. L'Amministrazione comunale intende favorire la diffusione e applicazione dei contratti a canone concordato tenuto conto che il Comune rientra nell'elenco delle città ad alta densità abitativa. Situazione che comporta il riconoscimento di benefici fiscali, tra i quali rientra già l'abbattimento nazionale Imu e Tasi al 25 per cento dell'aliquota. A questo beneficio, il Comune approva una riduzione di aliquota: nella presente fattispecie a 2,6 punti, portandola dal 10,6 all'8 per mille. Su questa troverà applicazione un ulteriore abbattimento del 25 per cento dalla suddetta disposizione, così da riconoscere un beneficio complessivo del 6 per mille. La Tasi resta azzerata. Un altro nuovo intervento che si aggiunge in occasione della delibera n. 63 del 18.08.2016 con la quale la Giunta ha approvato l'accordo di partenariato tra il comune di Jesolo, Eraclea, Cavallino-Treporti con la Confcommercio e i vari *partner*, imprese e associazioni che contiene misure di politica attiva e fiscalità di vantaggio volte a promuovere l'apertura di nuovi esercizi commerciali da applicarsi in via sperimentale per quest'anno 2017. Qui si propone l'azzeramento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) sia per la quota dovuta dal proprietario che per la quota dovuta dall'occupante, alle condizioni contenute nell'accordo di partenariato allegato alla deliberazione a favore di queste attività di commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, all'interno della quale vanno considerate le seguenti tipologie: esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita. La misura sarà applicabile al verificarsi di una delle seguenti condizioni: su immobili sfitti alla data del 1 gennaio 2015, su immobili di nuova costruzione dove l'attività di commercio sarà il primo occupante e la misura applicata in via sperimentale per l'anno 2017 ed esclusivamente per gli immobili collocati nell'area identificata all'interno del distretto del commercio del litorale quale polo commercio della tradizione, come da sperimentazione individuata da questa giunta comunale.

Durante l'intervento dell'assessore Rizzo esce e rientra il consigliere Mengo. Risultano pertanto presenti il sindaco e n. 15 (quindici) consiglieri.

PRESIDENTE. Grazie assessore Rizzo. Non vedo interventi, per cui passiamo alla votazione. La votazione è aperta.

DOPO DI CHE, messo ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto: “ALiquOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017: APPROVAZIONE”, si evidenzia il seguente esito:

- presenti: sindaco e n. 15 (quindici – Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, Buscato, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Pomiatto, Perazzolo, Serafin, Martin, Carli e Bison) consiglieri;
- assenti: n. 1 (uno – Campaner) consigliere;
- votanti: sindaco e n. 8 (otto – Pasian, Baseotto, Vallese, Mengo, Nardini, Senno, Perazzolo e Serafin) consiglieri;
- astenuti: n. 7 (sette – Crosera, Buscato, De Zotti, Pomiatto, Martin, Carli e Bison) consiglieri;
- favorevoli: sindaco e n. 8 (otto) consiglieri;
- contrari: nessuno.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2016/45 del 14/11/2016 ad oggetto: “ALiquOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017: APPROVAZIONE” e ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 17/01/2017, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2016/45 del 14/11/2016 ad oggetto: “ALiquOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017: APPROVAZIONE”, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore finanziario e sviluppo economico.

SUCCESSIVAMENTE, messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione ad oggetto: “ALiquOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017: APPROVAZIONE”, si evidenzia il seguente esito:

- presenti: sindaco e n. 15 (quindici – Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, Buscato, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Pomiatto, Perazzolo, Serafin, Martin, Carli e Bison) consiglieri;
- assenti: n. 1 (uno – Campaner) consigliere;
- votanti: sindaco e n. 8 (otto – Pasian, Baseotto, Vallese, Mengo, Nardini, Senno, Perazzolo e Serafin) consiglieri;
- astenuti: n. 7 (sette – Crosera, Buscato, De Zotti, Pomiatto, Martin, Carli e Bison) consiglieri;

- favorevoli: sindaco e n. 8 (otto) consiglieri;
- contrari: nessuno.

Il presidente, constatato l'esito della votazione, proclama approvata la proposta di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il vice presidente
GIACOMO VALLESE

Il segretario comunale
FRANCESCO PUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2016/45 DEL 14/11/2016

ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017: APPROVAZIONE.

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 15/12/1997 n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 13, d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e alla legge 27/12/2013, n. 147, che per l'anno 2016 prevede le seguenti novità rispetto all'anno 2015 in materia di IMU e TASI, e precisamente:

- l'art. 1, comma 10, della manovra interviene sull'art. 13, d.l. 6/12/2011, n. 201, dispone l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 *"Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75"* e dell'intero comma 8 bis *"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*
 - a) *del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*
 - b) *del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*
 - c) *del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.*

L'abrogazione di cui all'art. 1 comma 10 è in combinato disposto con il comma 13 il quale stabilisce che il *"Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione"*.

- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);
- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all'art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- è stato previsto che, in caso di immobili locati a canone concordato di cui all'art. 2, commi 3 e 4, e art. 4, commi 2 e 3, legge 09/12/1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento;
- l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della l. 27/12/2013, n. 147 dispone per la TASI le seguenti modifiche:
 - l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

VISTE:

- la delibera n. 42 del 28/04/2016, con la quale il consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con delibera di consiglio comunale n. 100 del 30/07/2015, che disciplina al titolo II l'IMU e al titolo IV la TASI;
- la delibera n. 43 del 28/04/2016, con la quale il consiglio comunale ha approvato il regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed extratributarie.
- la delibera n. 44 del 28/04/2016, con la quale il consiglio comunale ha approvato le aliquote e detrazioni imposta municipale (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

VISTO l'art. 1, comma 42, legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che conferma, anche per l'anno 2017, la sospensione del potere di aumento dei tributi locali (ad eccezione della TARI) approvata all'art. 1, comma 26, legge 28/12/2015, n. 208.

VISTA, inoltre, la delibera n. 219 del 18/08/2016, con la quale la giunta comunale ha approvato l'accordo di partenariato tra il comune di Jesolo, il comune di Eraclea, il comune di Cavallino Treporti, la Confcommercio e i vari partner, imprese e associazioni che contiene, altresì, la previsione di misure di politica attiva e fiscalità di vantaggio, volte a promuovere l'apertura di nuovi esercizi commerciali e da applicarsi in via sperimentale per l'anno 2017, e di conseguenza propone l'azzeramento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sia per la quota dovuta dal proprietario, sia per quella dovuta dall'occupante alle condizioni contenute nell'accordo di partenariato allegato alla deliberazione, a favore delle attività di commercio al dettaglio come definite dall'art. 3, l.reg. 28/12/2012, n. 50, all'interno del quale vanno considerate le seguenti tipologie:

- esercizio di vicinato;
- media struttura di vendita;
- grande struttura di vendita.

RILEVATO che:

- la misura sarà applicabile al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - su immobili sfitti dalla data del 01/01/2015;
 - su immobili di nuova costruzione dove l'attività di commercio sarà il primo occupante;

- la misura sarà applicata in via sperimentale per l'anno 2017 ed esclusivamente per gli immobili collocati nell'area identificata all'interno del distretto del commercio del litorale quale polo "commercio della tradizione" come da perimetrazione individuata dalla giunta comunale.

CONSIDERATO che:

- il comune, intende favorire la diffusione e applicazione dei contratti a canone concordato tenuto conto che il comune rientra nell'elenco delle città ad alta densità abitativa, situazione che comporta il riconoscimento di benefici fiscali, tra i quali, vi rientra l'abbattimento IMU e TASI al 25% dell'aliquota;
- che il comune intende ridurre l'aliquota ordinaria per la presente fattispecie dal 10,6 all'8 per mille sulla quale troverà applicazione l'ulteriore abbattimento del 25% dalla suddetta disposizione così da riconoscere un beneficio complessivo del 6 per mille.

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 683, della predetta legge 147/2013, prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- l'art. 1, comma 681, prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune con regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 e che la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, legge 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 454, legge 11/12/2016, n. 232, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 28/02/2017.

RILEVATO che il comma 380, lettera f), dell'art.1, legge 24/12/2012 n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale di cui all'art. 13, d.l. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

CONSIDERATO:

- che con la delibera di giunta comunale n. 219 del 18/08/2016 è stato applicato l'azzeramento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sia per la quota dovuta dal proprietario, sia per quella dovuta dall'occupante a favore delle attività di commercio al dettaglio come definite dall'art. 3, l.reg. 28/12/2012, n. 50 ed esclusivamente per gli immobili collocati nell'area identificata all'interno del distretto del commercio del litorale quale polo "commercio della tradizione" come individuata dalla giunta comunale e alle condizioni previste nell'accordo di partenariato;
- che il comune intende estendere al riduzione dell'aliquota IMU a favore dei soggetti proprietari di alloggi locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431, applicando l'aliquota del 6 per mille al netto della riduzione prevista dalla normativa vigente.

VISTE le seguenti risultanze ai fini del calcolo previsionale del gettito IMU e TASI per l'anno d'imposta 2016:

- versamenti in autoliquidazione rata in acconto IMU calcolata al 30/09/2016 pari a € 8.800.000,00, coerente con la previsione 2017;
- versamenti in autoliquidazione rata acconto TASI calcolata al 30/09/2016 pari a € 517.947,00, coerente con la previsione 2017;

VISTE, inoltre, le risultanze pubblicate dal Ministero dell'Interno in merito al calcolo del fondo di solidarietà comunale, estratto alla data del 14/11/2016 in merito a:

- ristoro minori introiti per agevolazioni approvate dalla legge 28/12/2015, n. 208 che esclude alcune fattispecie dall'IMU e dalla TASI quantificato in € 806.467,93;
- trattenuta dai versamenti di fine anno determinata in € 3.018.524,32;
- spettanze del Fondo di solidarietà comunale a favore dello Stato per quota di alimentazione a carico del comune quantificato in € 2.179.160,00.

RITENUTO sulla base delle indicazioni del punto precedente di definire le seguenti previsioni di gettito:

- IMU ANNO 2017 € 12.202.315,00;
- TASI ANNO 2017 € 1.035.894,00.

RITENUTO pertanto:

- di confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni ai fini IMU e TASI approvate con delibera di consiglio comunale n. 44 del 28/04/2016 con modifica in azzeramento della TASI sia per la quota dovuta dal proprietario, sia per quella dovuta dall'occupante a favore delle attività di commercio al dettaglio come definite dall'art. 3, l.reg. 28/12/2012, n. 50 ed esclusivamente per gli immobili collocati nell'area identificata all'interno del distretto del commercio del litorale quale polo "commercio della tradizione" come individuata dalla giunta comunale e alle condizioni previste nell'accordo di partenariato.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2017 ai fini dell'imposta municipale (IMU) le seguenti aliquote e detrazioni:
 - a) Aliquota 10,6 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni - cosiddette seconde case) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie);
 - b) Aliquota 9,6 per mille per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali: A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5, D (attività in genere);
 - c) Aliquota 4,6 per mille per i terreni agricoli;

- d) Aliquota 2 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - e) Aliquota 4,6 per mille per il fabbricato e relativa pertinenza C2, C6, C7, nella misura massima di una unità per categoria, concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purché il parente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
 - f) Aliquota 4,6 per mille, con abbattimento del 50% della base imponibile, per le unità immobiliari, con eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera oa) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201;
 - g) Aliquota 7,6 per mille per gli immobili posseduti e condotti da ONLUS e da enti non aventi scopo di lucro che nell'anno di competenza del tributo certifichino di erogare:
 - Servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, accreditati, o nelle more, autorizzati all'esercizio, laddove operino in regime di convenzione e/o rapporti contrattuali ai sensi della l.reg. 16/08/2002 n. 22 e ss.mm.;
 - Servizi educativi accreditati, o nelle more autorizzati all'esercizio ai sensi della l.reg. 16/08/2002 n. 22, laddove operino in regime di convenzione ai sensi dell'art. 10, l.reg. 23/04/1990, n. 32 e ss.mm.;
 - h) Aliquota 7,6 per mille per gli immobili destinati all'erogazione di servizi educativi accreditati, o nelle more autorizzati all'esercizio ai sensi della l.reg. 16/08/20032 laddove operino in regime di convenzione ai sensi dell'art. 10, l.reg. 23/04/1990, n. 32 e ss.mm., indipendentemente dalla forma di conduzione;
 - i) Aliquota 6 per mille per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n. 431;**
 - j) Aliquota 8,6 per mille per le aree fabbricabili;
3. di determinare ai fini IMU la detrazione pari a euro 200,00 per i casi residuali di abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 2. lettera d), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta;
 4. di determinare ai fini IMU la detrazione di euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
 5. di dare atto che sono escluse dall'imposta le fattispecie di abitazione principale definite dall'art. 13, comma 2, d.l. 6/12/2011, n. 201;
 6. di confermare per l'anno 2017 ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:
 - a) aliquota base nella misura dell'1 per mille per i seguenti immobili:
 - fabbricati appartenenti alle categorie catastali A10, B, C1, C3, C4, C5 e D;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557;
 - b) aliquota nella misura del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce).
 - c) azzeramento dell'aliquota di base per i seguenti immobili:
 - fabbricato e relativa pertinenza C2, C6, C7, nella misura massima di una unità per categoria, concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purché il parente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
 - fabbricato concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzato come abitazione principale di cui alla lettera oa) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201;
 - fabbricati con destinazione commerciale collocati nell'area identificata all'interno del distretto del commercio del litorale quale polo "commercio della tradizione" come individuata dalla giunta comunale;
 - aree fabbricabili;
 - d) Inapplicabilità della TASI per i fabbricati diversi dall'abitazione principale per raggiungimento aliquota massima consentita IMU del 10,6 per mille, appartenenti alle seguenti categorie catastali:
 - A (abitazioni – cosiddette seconde case) e C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie);
 7. di dare atto che, sulla base delle statuizioni dei punti precedenti, lo schema delle principali aliquote e detrazioni ai fini IMU e TASI risultanti è il seguente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU	ALIQUOTE TASI
FABBRICATI diversi dall'abitazione principale appartenenti alla categoria catastale: <ul style="list-style-type: none"> - A (abitazioni - cosiddette seconde case) - C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie) 	<i>10,6 per mille</i>	<i>0 per mille</i>
FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali: <ul style="list-style-type: none"> - A10 (uffici e studi privati) - B (colonie, asili, ospedali) - C1 (negozi, bar, botteghe) - C3, C4, C5 (laboratori, stabilimenti balneari) - D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi, istituti di credito, cambio) 	<i>9,6 per mille</i>	<i>1 per mille</i>
FABBRICATI destinati esclusivamente alle attività di commercio al dettaglio come definite dall'art. 3, l.reg. 28/12/2012, n. 50 ed esclusivamente per gli immobili collocati nell'area identificata all'interno del distretto del commercio del litorale quale polo "commercio della tradizione".	<i>9,6 per mille</i>	<i>0 per mille</i>
TERRENI AGRICOLI	<i>4,6 per mille</i>	<i>0 per mille</i>
AREE FABBRICABILI	<i>8,6 per mille</i>	<i>0 per mille</i>
FABBRICATO adibito ad abitazione principale classificato nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze.	<i>2 per mille</i>	<i>0 per mille</i>
	<u>DETRAZIONE</u> Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta.	
FABBRICATO CONCESSO IN USO GRATUITO AI PARENTI in linea retta fino al secondo grado e relativa pertinenza C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per categoria, purché il parente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente.	<i>4,6 per mille</i>	<i>0 per mille</i>
FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera oa) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201.	<i>4,6 per mille (con riduzione del 50% della base imponibile)</i>	<i>0 per mille</i>

FABBRICATI locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431	6 per mille	0 per mille
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557.	0 per mille	1 per mille
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce).	0 per mille	2,5 per mille

8. di dare atto che sulla base del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), è assimilata all'abitazione principale e quindi non si applica l'IMU all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, legge 27/12/2013, n. 147, e legge 28/12/2015, n. 208, l'IMU non si applica:
- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del d.l. 06/12/2011 n. 201;
 - ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, d.lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
10. di dare atto che il gettito ordinario IMU stimato per l'anno 2017 è pari a € 12.202.315,00;
11. di dare atto che il gettito della TASI stimato per l'anno 2017 è pari a € 1.035.894,00 viene destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di seguito indicati:

Spese viabilità e circolazione stradale
Spese illuminazione pubblica
Quota parte spese trasporto pubblico locale

12. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti l'applicazione dell'IMU e della TASI si rinvia al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), rispettivamente ai titoli II e IV;
13. di disporre che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;

14.di provvedere all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Assessore alla programmazione
economica e finanziaria
Luigi Rizzo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.